

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII-bis**
n. **2**

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 dicembre 2022)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

*Presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
(FITTO)*

Trasmesso alla Presidenza il 7 marzo 2023

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
FISCALITA' E DOGANE
ENERGIA
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
MERCATO INTERNO
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA
POLITICHE DI COESIONE
PROPRIETA' INTELLETTUALE
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI
TUTELA DEI DATI PERSONALI

2) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA



AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

3) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELLA CULTURA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI
MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

AlI.II

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, co. 1, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(ottobre-dicembre 2022)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Al.II**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

FINANZIAMENTI EUROPEI		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Prima Sezione)
<u>T-221/21</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u> 30-nov-22	FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014	<p>1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2%, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 67 368 272,99 per l'anno di domanda 2017.</p> <p>2) Il ricorso è respinto per il resto.</p> <p>3) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.</p>

Al.II

	VALUTAZIONE:	
	RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARZIALMENTE ACCOLTO (la decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione europea non è stata annullata nella parte in cui impone una rettifica finanziaria forfettaria pari a EUR 72 032 377,96 per ritardi in pagamenti dovuti per l'anno 2015 ed effettuati durante l'esercizio finanziario 2017).	

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-24/20</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>contro</u> <u>CONSIGLIO</u> <u>(sostenuto anche</u> <u>da ITALIA)</u> 22-nov-22	Decisione (UE) 2019/1754 – Adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Competenza esclusiva dell'Unione – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Articolo 218, paragrafo 6, TFUE – Diritto di iniziativa della	<p>1) L'articolo 3 e, nella misura in cui contiene dei riferimenti agli Stati membri, l'articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, sono annullati.</p> <p>2) Gli effetti delle parti annullate della decisione 2019/1754 sono mantenuti unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della presente sentenza, hanno già fatto uso dell'autorizzazione, prevista dall'articolo 3 di detta decisione, a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o ad aderirvi, a fianco dell'Unione europea, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione</p>

ALL.II

	Commissione europea – Modifica apportata dal Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione – Articolo 293, paragrafo 1, TFUE – Applicabilità – Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE – Articolo 2, paragrafo 1, TFUE – Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione	<p>del Consiglio dell’Unione europea.</p> <p>3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.</p> <p>4) Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sopportano ciascuno le proprie spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p style="text-align: center;">RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
--	--	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

FISCALITA’		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-433/21</u> <u>C-434/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></p>	Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Imposta sul reddito delle società – Regime fiscale antielusivo delle società di comodo – Determinazione del reddito imponibile sulla base di un reddito minimo presunto –	L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale limiti l’applicazione della causa di esclusione dell’applicazione del regime fiscale antielusivo delle società di comodo alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo dall’ambito di applicazione di tale causa di esclusione le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati

Al.II

6-ott-22	Esclusione dall'ambito di applicazione di tale regime fiscale delle società e degli enti quotati sui mercati regolamentati nazionali	sui mercati regolamentati nazionali, ma che sono controllate da società ed enti quotati su mercati regolamentati esteri. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa <u>C-304/21</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 17-nov-22	Oggetto Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull'età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l'assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione) L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

AII.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-40/20 e</u> <u>C-173/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p style="text-align: center;">15-dic-22</p>	<p>Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro – Principio di non discriminazione – Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico – Ricercatori universitari</p>	<p>1) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali, e ciò al fine di soddisfare le esigenze ordinarie e permanenti dell'università interessata.</p> <p>2) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che fissa a dodici anni la durata complessiva dei contratti di lavoro che uno stesso ricercatore può stipulare, anche con università e istituti diversi e anche in modo non continuativo.</p> <p>3) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di stabilizzare l'impiego dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, ma che nega tale possibilità ai ricercatori universitari che hanno stipulato un contratto a tempo</p>

AII.II

<p>determinato.</p>	<p>4) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, in deroga, da un lato, alla regola generale applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati secondo la quale, a partire dal 2018, il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato è fissato a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, nonché, dall'altro, alla regola applicabile ai dipendenti della Pubblica amministrazione secondo la quale il ricorso a tale tipo di rapporti è subordinato all'esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali dell'università di cui trattasi, e che permette anche, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto.</p> <p>5) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad</p>
---------------------	---

AII.II

		<p>un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE AVUTO RIGUARDO AI PUNTI 1, 2, 3 E 4 DEL DISPOSITIVO; SENTENZA NON CONFORME, INVECE, NEL PUNTO 5 DEL DISPOSITIVO</p>
<p>Causa</p> <p style="text-align: center;">C-404/21 <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>ASTI</u></p> <p style="text-align: center;">22-dic-22</p>	<p style="text-align: center;">Oggetto</p> <p>Personale della Banca centrale europea (BCE) – Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Condizioni di impiego della BCE – Articolo 8 dell'allegato III bis – Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la</p>	<p style="text-align: center;">Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</p> <p>1) Gli articoli 45 e 48 TFUE, l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e l'articolo 8, lettera a), dell'allegato III bis della decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999, devono essere interpretati nel senso che: non ostante, in mancanza di un accordo concluso tra la Banca centrale europea (BCE) e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest'ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. Tuttavia, l'articolo 4,</p>

AII.II

	BCE	<p>paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell'allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest'ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest'ultima dei diritti a pensione maturati dall'interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell'impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto</p>
--	-----	---

AII.II

		obbligo da parte dell'autorità nazionale competente. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
	MERCATO INTERNO	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-83/21</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 22-dic-22	Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni fiscali – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del “settore tributario” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 3 – Esclusione del “settore fiscale” – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f) – Nozioni di “regola relativa ai servizi” e di “regola tecnica” –	1) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che: – in primo luogo, esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, di raccogliere e successivamente comunicare all'amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l'ammontare dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all'Erario di detto Stato membro; – in secondo luogo, esso osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato

AII.II

	<p>Obbligo imposto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di raccogliere e comunicare al fisco i dati relativi ai contratti di locazione e di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui pagamenti effettuati – Obbligo di designare un rappresentante fiscale imposto ai prestatori di servizi privi di stabile organizzazione in Italia – Articolo 56 TFUE – Carattere restrittivo – Obiettivo legittimo – Carattere sproporzionato dell'obbligo di designare un rappresentante fiscale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Prerogative di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale di diritto interno</p>	<p>membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione.</p> <p>2) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti nel procedimento principale, la determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano soltanto al giudice nazionale e tali parti non possono imporne o modificarne il tenore.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE AVUTO RIGUARDO AL PUNTO DEL DISPOSITIVO DEDICATO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI; SENTENZA NON CONFORME, INVECE, AVUTO RIGUARDO AL PUNTO DEDICATO ALL'OBBLIGO DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE</p>
--	---	---

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
C-68/21	Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore –	1) L'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del

Al.II

<p><u>C-84/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>27-ott-22</p>	<p>Direttiva 2007/46/CE – Specifiche tecniche – Offerta di fornitura di pezzi di ricambio equivalenti agli originali di una marca specifica – Assenza di prova dell’omologazione – Dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente – Nozione di “costruttore” – Mezzi probatori – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>essi ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice possa accettare, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, un’offerta con cui vengono proposti componenti rientranti in un tipo di componente contemplato dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva 2007/46, non accompagnata da un certificato che attesti l’omologazione di tale tipo di componente né da informazioni sull’effettiva esistenza di tale omologazione, a condizione che tali atti normativi prevedano una siffatta omologazione.</p> <p>2) Gli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>alla luce della definizione del termine «costruttore» di cui all’articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46, essi ostano a che un ente aggiudicatore, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, possa accettare, come prova dell’equivalenza dei componenti contemplati dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva 2007/46 e proposti dall’offerente, una dichiarazione di equivalenza rilasciata</p>
--	--	--

AlI.II

		dall'offerente stesso, quando quest'ultimo non può essere considerato come il costruttore di tali componenti. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
TRASPORTI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-437/21</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 13-ott-22	Trasporti – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Articoli 1 e 4 – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 1 – Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico – Servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri – Equiparazione a servizi di trasporto ferroviario via mare	Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio in questione all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile
		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AII.II

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-61/21</u> <u>FRANCIA</u> 22-dic-22</p>	<p>Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza</p>	<p>Gli articoli 3 e 7 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente valori limite e valori guida di qualità atmosferica per l’anidride solforosa e per le particelle in sospensione, gli articoli 3 e 7 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, gli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che: essi non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME</p>

AII.II

		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
C-385/21 <u>ROMANIA</u> 10-nov-22	Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Sanzione inflitta dall'autorità nazionale garante della concorrenza – Determinazione dell'importo dell'ammenda – Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite – Domanda diretta a che l'autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso – Rifiuto opposto dall'autorità garante della concorrenza – Situazione economica reale dell'impresa interessata – Principio di proporzionalità	L'art. 4.3 TUE e l'articolo 101 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta a un'impresa per violazione dell'articolo 101 TFUE, l'autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato di tale impresa quale indicato nel suo conto profitti e perdite, senza poter esaminare gli elementi presentati da quest'ultima per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione, purché detti elementi siano precisi e documentati. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME
		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
FISCALITA'		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Imposta sul valore aggiunto (IVA) –	1) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta

AII.II

<p>C-141/20 <u>GERMANIA</u> 1-dic-22</p>	<p>Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo entità giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (“gruppo IVA”) – Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo – Nozione di “stretti vincoli finanziari” – Necessità per la società madre di disporre della maggioranza dei diritti di voto, oltre alla maggioranza partecipativa – Insussistenza – Valutazione dell’indipendenza di un’entità economica alla luce dei criteri standardizzati – Portata</p>	<p>direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.</p> <p>2) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima.</p> <p>3) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388, come modificata, deve essere interpretato</p>
--	---	--

AII.II

		<p>nel senso che: esso osta a che uno Stato membro qualificato, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
<p>Causa</p> <p style="text-align: center;">C-646/20 <u>GERMANIA</u> 15-nov-22</p>	<p>Oggetto</p> <p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</p> <p>L'articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d'origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di</p>

AII.II

	convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l'esistenza di una "decisione"	tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
C-392/21 <u>ROMANIA</u> 22-dic-22	Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro	1) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che: i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell'ambito professionale. 2) L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute

Al.II

		dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-64/21</u> <u>POLONIA</u> 13-ott-22	Direttiva 86/653/CEE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Agenti commerciali indipendenti – Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall'agente commerciale – Retribuzione – Natura imperativa o dispositiva del diritto dell'agente alla provvigione	L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che: si può derogare mediante contratto al diritto che tale disposizione conferisce all'agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per l'operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
	Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Trasferimento della	VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
		L'articolo 49 TFUE non osta ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o

AII.II

<p><u>C-414/21</u> <u>BELGIO</u> 10-nov-22</p>	<p>sede statutaria di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Recupero delle riduzioni di valore registrate prima del trasferimento – Esenzione – Comparabilità delle situazioni</p>	<p>quote di società registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest'ultimo, sono trattati come plusvalenze espresse ma non realizzate, senza tener conto se tali azioni o tali quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte della società di cui trattasi in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTEZA CONFORME</p> <p>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO BELGA, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<p>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</p>		
<p><u>C-473/20</u> <u>BULGARIA</u> 20-ott-22</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/65/CE – Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Società di gestione di OICVM – Obblighi riguardanti l'informazione degli investitori – Articolo 72 – Obbligo di aggiornamento degli “elementi essenziali del prospetto” – Portata – Articolo 69, paragrafo 2 – Informazioni menzionate nello schema A dell'allegato I –</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</p> <p>1) L'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, deve essere interpretato nel senso che: le informazioni relative a una società di gestione, previste nello schema A dell'allegato I a tale direttiva, che il prospetto deve almeno contenere in forza dell'articolo 69, paragrafo 2, della stessa direttiva, rientrano nella nozione di «elementi essenziali del prospetto» ai sensi di detto articolo 72, sicché devono essere</p>

AII.II

	<p>Composizione di un organo della società di gestione – Articolo 99 bis, lettera r) – Recepimento nell'ordinamento giuridico degli Stati membri – Normativa nazionale che estende i casi in cui una violazione relativa all'aggiornamento del prospetto può essere accertata e sanzionata</p>	<p>aggiornate.</p> <p>2) L'articolo 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65, come modificata dalla direttiva 2014/91, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale una società di gestione che non abbia rispettato, entro il termine imposto dalla predetta normativa nazionale, l'obbligo relativo all'aggiornamento del prospetto, previsto dagli articoli da 68 a 82 di tale direttiva, riguardo a più organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, è passibile di una sanzione amministrativa a titolo di ciascuno di tali organismi, sebbene la modifica che doveva essere oggetto di un aggiornamento di tale prospetto vertesse su un unico elemento relativo alla composizione di un organo della società di gestione, a condizione che la sanzione amministrativa sia proporzionata e, nel contempo, effettiva e dissuasiva.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
SALUTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Sicurezza degli alimenti – Prodotti alimentari – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 2, paragrafo	L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella

AII.II

<p>C-418/21 <u>GERMANIA</u> 27-ott-22</p>	<p>2, lettera g) – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche – Alimenti di utilità generale per il paziente – Distinzione rispetto ai medicinali</p>	<p>prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, e, in particolare, la nozione di «altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche», devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>un prodotto costituisce un alimento a fini medici speciali se la malattia comporta esigenze nutrizionali più elevate o specifiche che il prodotto alimentare è inteso a soddisfare, di modo che non è sufficiente, ai fini di una tale qualificazione, che il paziente tragga un beneficio generale dal consumo di tale prodotto alimentare per il fatto che le sostanze in esso contenute combattono il disturbo o ne alleviano i sintomi</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TUTELA DATI PERSONALI		
<p>Causa</p>	<p>Oggetto Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche –</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione) 1) L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel</p>

AII.II

<p><u>C-129/21</u> <u>BELGIO</u> 27-ott-22</p>	<p>Direttiva 2002/58/CE – Articolo 12 – Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Consenso dell'abbonato – Obblighi del fornitore degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 24 – Obblighi di informazione e responsabilità del titolare del trattamento</p>	<p>settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera f), della stessa direttiva e con l’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>è richiesto il «consenso», ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di tale regolamento, dell’abbonato di un operatore di servizi telefonici affinché i dati personali di tale abbonato siano inclusi negli elenchi telefonici e nei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, pubblicati da fornitori diversi da tale operatore, consenso che può, tuttavia, essere dato o a detto operatore o a uno di tali fornitori.</p> <p>2) L’articolo 17 del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che la richiesta di un abbonato diretta all’eliminazione dei suoi dati personali dagli elenchi telefonici e dai servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico costituisce un esercizio del «diritto alla cancellazione», ai sensi di tale articolo.</p> <p>3) L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 24 del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che: un’autorità di controllo nazionale può esigere che il fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, in quanto titolare del</p>
--	--	--

All.II

	<p>trattamento, adottati le misure tecniche e organizzative adeguate per informare i titolari del trattamento terzi, vale a dire l'operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato i dati personali del suo abbonato nonché gli altri fornitori di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico ai quali esso stesso ha fornito tali dati, della revoca del consenso di tale abbonato.</p> <p>4) L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso non osta a che un'autorità di controllo nazionale ordini a un fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, al quale l'abbonato di un operatore di servizi telefonici ha chiesto di non pubblicare più i dati personali che lo riguardano, di adottare «misure ragionevoli», ai sensi di tale disposizione, al fine di informare i gestori dei motori di ricerca di tale richiesta di cancellazione dei dati.</p>
	<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME</p> <p style="text-align: center;">RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

ALL.II**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

Causa	Oggetto	Dispositivo della Corte (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;">C-873/19 <u>GERMANIA</u></p> <p style="text-align: center;">8-nov-22</p>	<p>Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Art. 9.3 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47, primo comma – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Associazione per la tutela dell'ambiente – Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di impugnare l'omologazione CE rilasciata a taluni veicoli – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto</p>	<p style="text-align: center;">AMBIENTE</p> <p>1) L'art. 9.3 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'associazione per la tutela dell'ambiente, legittimata ad agire in giudizio conformemente al diritto nazionale, non possa impugnare dinanzi a un giudice nazionale una decisione amministrativa che concede o modifica un'omologazione CE eventualmente in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p>2) L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo a condizione che si dimostri che tale impianto risponde strettamente alla necessità di evitare</p>

ALL.II

	(NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli – Stato dell’arte	i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una componente del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di detto impianto. Inoltre, la «necessità» di un impianto di manipolazione, ai sensi della citata disposizione, sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo
FISCALITA’		
Causa	Oggetto	Dispositivo della Corte (Grande Sezione)
<u>C-694/20</u> <u>BELGIO</u> 8-dic-22	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Validità – Segreto professionale degli avvocati – Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario	L’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, è invalido alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’articolo 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al paragrafo 1 dell’articolo 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo

All.II

	<p>soggetto al segreto professionale – Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano – Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p>	<p>8 bis.</p>
--	---	----------------------

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-435/22 PPU</u> <u>GERMANIA</u> 28-ott-22</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è</p>	<p>L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta all’extradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e,</p>

AII.II

	stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l'intera pena in un altro Stato membro	dall'altro, la richiesta di estradizione si fonda su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del <i>ne bis in idem</i> alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-704/20 e C-39/21</u> <u>PAESI BASSI</u> 8-nov-22	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattamento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Presupposti di legittimità del trattamento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo della legittimità di un trattamento e del mantenimento di una misura di trattamento – Esame d'ufficio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali	L'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattamento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato.

AII.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p>C-69/21 <u>PAESI BASSI</u> 22-nov-22</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato</p>	<p>1) L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l’interessato possa essere esposto, nel paese terzo verso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore, a causa del divieto, in tale paese, della sola terapia analgesica efficace. Uno Stato membro non può stabilire un termine fisso entro il quale siffatto aumento debba concretizzarsi affinché esso possa essere d’ostacolo a tale decisione di rimpatrio o tale misura di allontanamento.</p> <p>2) L’articolo 5 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, devono interpretati nel senso che: essi ostano a che le conseguenze del provvedimento di allontanamento propriamente detto sulle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo siano prese in considerazione</p>

AII.II

		<p>dall'autorità nazionale competente unicamente al fine di esaminare se quest'ultimo sia in grado di viaggiare.</p> <p>3) La direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7, nonché 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essa non impone allo Stato membro nel cui territorio un cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente di rilasciargli un permesso di soggiorno quando tale cittadino non può essere oggetto né di una decisione di rimpatrio né di una misura di allontanamento per il fatto che sussistono motivi gravi e comprovati per ritenere che egli sarebbe esposto nel paese di destinazione al rischio effettivo di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla grave malattia da cui è affetto; – le condizioni di salute di tale cittadino e le cure che riceve in detto territorio per tale malattia devono essere prese in considerazione, insieme a tutti gli altri fattori pertinenti, dall'autorità nazionale competente allorché valuta se il diritto al rispetto della vita privata di tale cittadino osti a che egli sia oggetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento; – l'adozione di una decisione o di un provvedimento del genere non viola tale diritto per la sola ragione che, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, egli possa essere esposto al rischio che le sue condizioni di salute si deteriorino, qualora un rischio siffatto non raggiunga la soglia di gravità richiesta ai sensi dell'articolo 4 della Carta.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
Cittadinanza	dell'Unione	Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

AII.II

<p>C-237/21 <u>GERMANIA</u> 22-dic-22</p>	<p>europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo per l'estradizione di un cittadino dell'Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell'impunità – Proporzionalità</p>	<p>– essi impongono a uno Stato membro destinatario di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di un cittadino di un altro Stato membro con residenza permanente nel primo Stato membro, il cui diritto nazionale vieta soltanto l'estradizione dei propri cittadini al di fuori dell'Unione europea e prevede la possibilità che tale pena sia eseguita sul suo territorio a condizione che lo Stato terzo vi acconsenta, di cercare attivamente di procurarsi tale consenso dello Stato terzo autore della domanda di estradizione, utilizzando tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza in materia penale di cui esso dispone nell'ambito delle sue relazioni con detto Stato terzo;</p> <p>– qualora un simile consenso non fosse ottenuto, essi non ostanto a che, in siffatte circostanze, il suddetto primo Stato membro proceda all'estradizione di tale cittadino dell'Unione, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in applicazione di una convenzione internazionale, purché tale estradizione non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
<p>Causa</p> <p>C-677/20 <u>GERMANIA</u></p>	<p>Oggetto</p> <p>Politica sociale – Società europea – Direttiva 2001/86/CE – Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società europea – Articolo 4, paragrafo</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</p> <p>L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che: l'accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori</p>

AII.II

18-ott-22	4 – Società europea costituita mediante trasformazione – Contenuto dell'accordo negoziato – Elezione dei rappresentanti dei lavoratori a membri del consiglio di sorveglianza – Procedura di elezione che prevede una votazione separata per i rappresentanti dei sindacati» /	applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all'interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell'ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest'ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-148/21</u> <u>LUSSEMBURGO</u>	Marchio dell'Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) – Diritti conferiti dal marchio dell'Unione europea – Nozione di “uso” – Gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online – Annunci pubblicati su tale mercato da venditori terzi che fanno uso, in detti annunci, di un segno identico a un marchio altrui	L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell'Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno
<u>C-184/21</u> <u>BELGIO</u> 22-dic-22		

AII.II

	<p>per prodotti identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato – Percezione di tale segno come parte integrante della comunicazione commerciale di detto gestore – Modalità di presentazione degli annunci che non consente di distinguere chiaramente le offerte di detto gestore da quelle di tali venditori terzi</p>	<p>in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l'impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti.</p>
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		
<p>Causa</p> <p>C-37/20 e C-601/20 <u>LUSSEMBURGO</u></p> <p>22-nov-22</p>	<p>Oggetto</p> <p>Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest'ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</p> <p>L'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, è invalido in quanto esso ha modificato l'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, nel senso che detto articolo</p>

AII.II

	effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali	30 , paragrafo 5, primo comma, lettera c), prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.
SALUTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-530/20 <u>LETONIA</u> 22-dic-22	Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Uso razionale dei medicinali – Articolo 90 – Elementi pubblicitari vietati – Pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili – Pubblicità mediante il prezzo – Pubblicità relativa ad offerte promozionali – Pubblicità relativa a vendite combinate – Divieto	1) L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che: la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo di tali medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti, rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, anche qualora tali informazioni non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati. 2) L’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una disposizione nazionale che vieti di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che incoraggino l’acquisto di medicinali

All.II

		giustificandone la necessità mediante il prezzo di tali medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti.
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-460/20 <u>GERMANIA</u> 8-dic-22	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette	1) L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto. 2) L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

All.II

	<p>miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione</p>	<p>del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.</p>
--	--	--

All. III**Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**
(ottobre-dicembre 2022)

AMBIENTE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-626/22	Tribunale di Milano (notifica CGUE 21/11/22)	<p>Questione Iiva- Tutela ambientale e sanitaria- Attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana-Possibilità di prevedere che la Valutazione di Danno Sanitario (VDS) costituisca atto estraneo alla procedura di rilascio e riesame dell' AIA (Autorizzazione integrata ambiente)- Interpretazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (<i>Dubbio sulla tipologia di sostanze inquinanti da prendere in considerazione in sede AIA-Possibilità per uno SM di differire il termine concesso al gestore per adeguare l'attività industriale all'autorizzazione concessa, realizzando le misure ed -attività di tutela ambientale e sanitaria ivi previste</i>)</p>
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-558/22	Consiglio di Stato (notifica CGUE 12/12/22)	<p>AIUTI DI STATO/MERCATO INTERNO – Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Sistema dei certificati verdi- Importatori - Onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali - Interpretazione degli articoli 28 e 30 TFUE, dell'articolo 110 TFUE, dell'art l'articolo 34 TFUE, degli articoli 107 e 108 TFUE la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Interpretazione (<i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che impone agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto</i>)</p>

1

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-548/22	Giudice di Pace di Fondi (notifica CGUE 28/11/22)	<p>Magistratura onoraria- Rapporto di lavoro- Domanda di partecipazione alla procedura valutativa finalizzata alla stabilizzazione- Rinuncia ex lege ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario progressivo- Compatibilità con il diritto UE- Interpretazione degli articoli 17 (“Diritto di proprietà”), 31 (“Condizioni di lavoro giuste ed eque”), 34 (“Sicurezza sociale e assistenza sociale”) e 47 (“Diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 7 (“Ferie annuali”) della direttiva 1999/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE- e della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio (<i>Dubbio se il diritto euro-unitario osti ad una normativa nazionale la quale preveda la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa riguardante il rapporto onorario progressivo, con perdita di ogni altra tutela retributiva, lavorativa e di protezione sociale garantita dal diritto europeo, nel caso di semplice presentazione della domanda di partecipazione da parte di un magistrato onorario, a procedure di stabilizzazione che siano solo formalmente attuative della clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, - ovvero, nel caso di mancato superamento delle dette procedure o di mancata presentazione della domanda, con la percezione di un’indennità di importo manifestamente inadeguato e sproporzionato ai danni subiti per il mancato recepimento delle menzionate direttive</i>)</p>
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto

<p style="text-align: center;">C-389/22</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio di Stato (notifica CGUE 06/10/22)</p>	<p>Personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo- Stabilizzazione del rapporto di lavoro ed equiparazione allo status giuridico del personale del medesimo corpo assunto a tempo indeterminato o in servizio continuativo- Obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sul giudice di ultima istanza- Circostanze derogatorie- Interpretazione del significato del concetto di “esclusione di ogni ragionevole dubbio” circa la soluzione da dare al caso concreto tela per cui “la stessa evidenza” si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia- Interpretazione della direttiva n. 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e dei principi di non discriminazione e di legittimo affidamento (<i>Dubbio se per ritenere derogato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE gravante sul giudice di ultima istanza, al fine di evitare una probatio diabolica e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all’obbligo di rinvio pregiudiziale indicate dalla Corte di giustizia – sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale sollevata nell’ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo - senza un’indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali - della terminologia e del significato propri del diritto [dell’Unione] attribuibili alle parole componenti la disposizione europea (rilevante nel caso di specie), del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale. Dubbio se per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare. Dubbio sulla compatibilità con la normativa europea e con il principio di non discriminazione delle disposizioni nazionali che prevedono l’esistenza di rapporti di servizio con una Pubblica Amministrazione aventi scadenze più volte prorogabili e rinnovabili nel corso di decenni senza soluzione di continuità e stabiliscono un diverso trattamento fra personale del medesimo Corpo in servizio continuativo (ovvero a tempo indeterminato) e in servizio temporaneo (ovvero a tempo determinato), con assenza di previsioni</i></p>
--	--	--

			<i>normative che assicurino ai lavoratori in servizio temporaneo opportunità di conservazione del rapporto di lavoro a seguito del riordino dell'ente di appartenenza)</i>
MERCATO INTERNO			
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto	
C-598/22	Consiglio di Stato (notifica CGUE 28/11/22)	Beni pubblici – Demanio marittimo – Concessioni – Opere realizzate su area demaniale – Cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo a carico del concessionario alla scadenza della concessione. Interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE e i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14); (Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che prevede la cessione - a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento - delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare)	
C-660/22	Corte di Cassazione (notifica CGUE 05/12/22)	Politica economica e bancaria - Riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) - Opzione way out – Libera circolazione dei capitali, libera concorrenza e salvaguardia del mercato - Interpretazione dei principi della libera circolazione dei capitali, di cui agli articoli 63 e ss. del TFUE e di libera concorrenza e salvaguardia del mercato, di cui agli artt. 101, 102, 120 e 173 del medesimo TFUE (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale che condiziona, al versamento di una somma pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, in luogo dell'adesione ad un gruppo, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza)	
Cause riunite C-662/22 e C-667/22	Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/2022)	Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della	

		<p>direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE (<i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie</i>)</p>
<p>C-663/22</p>	<p>Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/22)</p>	<p>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE (<i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie</i>)</p>
<p>Cause riunite C-664/22 e C-666/22</p>	<p>Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/22)</p>	<p>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio</p>

C-665/22	<p style="text-align: center;">Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/22)</p>	<p>di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE (Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie)</p> <p>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE (Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie)</p>
C-683/22	<p style="text-align: center;">Tar per il Lazio (notifica CGUE 19/12/22)</p>	<p>Contratti pubblici – Concessioni autostradali – Modificazione della concessione in corso di validità – Valutazione dell'obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica- Verifica dell'affidabilità del concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento– Interpretazione degli artt. 38, 43 e 44 della Direttiva 2014/23 dagli artt. 38, 43 e 44 della Direttiva 2014/23 (Dubbio circa la sussistenza di un obbligo o meno, discendente dalla normativa UE, di esperimento di una procedura di gara in conseguenza della modifica della convenzione originaria e il riassetto societario del concessionario, nonché dell'obbligo di effettiva verifica di affidabilità del concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento)</p>

TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-610/22	Tribunale di Pistoia (notifica CGUE 02/11/22)	Credito al consumo- Erronea indicazione del TAEG-Elusione delle norme emanate in applicazione della direttiva UE- Interpretazione della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo artt. 3, 4 e 14 <i>(Dubbio se le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della direttiva UE in materia di credito al consumo siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti che comprenda solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso)</i>
C-646/22	Consiglio di Stato (notifica CGUE 21/11/22)	Vendite abinate di prodotti finanziari e prodotti assicurativi- Incorniciamento delle informazioni (framing)- Pericolo di concreto condizionamento del consumatore medio- Potere dell'AGCM di prevedere una deroga al principio dell'abbinamento interponendo uno spazio temporale di sette giorni tra le firme dei due contratti-Onere della prova- Interpretazione della direttiva 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, art. 24 par. 3 <i>(Dubbio se la nozione di "consumatore medio" debba essere formulata con riferimento non solo alla nozione classica dell'homo oeconomicus ma anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata. Dubbio se deve essere considerata aggressiva una pratica commerciale consistente nell'abbinamento, da parte di una società finanziaria, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria, laddove a causa dell'incorniciamento delle informazioni (framing), possono esservi pericoli di distorsioni nelle rappresentazioni mentali dei consumatori. Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali giustifichi il potere dell'Autorità nazionale per la concorrenza ed il mercato (una volta rilevato il pericolo di condizionamento psicologico) di prevedere una deroga al principio della possibilità di abbinamento tra vendita di prodotti assicurativi e vendita di prodotti finanziari non connessi imponendo uno spazio temporale di 7 giorni tra le firme dei due contratti. Se il considerare pratica aggressiva il mero abbinamento di due prodotti finanziari e assicurativi potrebbe finire per risolversi in un atto di regolazione non consentito e non finirebbe per addossare</i>

	<p><i>sul professionista (e non sull'AGCM, come dovrebbe essere) l'onere (difficile da assolvere) di dimostrare che non si tratta di pratica aggressiva in violazione della Direttiva 2005/29/CE o se invece tale inversione dell'onere della prova non sussista purché, sulla base di elementi oggettivi, sia ritenuto il concreto pericolo di un condizionamento del consumatore bisognoso di ottenere un finanziamento a fronte di una offerta abbinata complessa)</i></p>	
--	---	--

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**Affari economici e finanziari (13 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	28/01/2020
2021_0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/07/2021
2021_0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/07/2021

1

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE				
2021_0271	Mancato recepimento dell'art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_0273	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE				
2021_0274	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2021_0275	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari				
2021_0449	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022
2021_0451	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_2170	Non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del		Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/07/2022

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	FISMA			
2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
2022_0109	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2022
2022_0310	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2022

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM				
--	--	--	--	--	--

Affari esteri (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e,	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2021_2243	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/12/2021
			pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard" .		

Affari interni (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	15/07/2021

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2021_2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021
2022_2006	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**Agricoltura (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	24/01/2018
2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	05/09/2019

Ambiente (16 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	trattamento delle acque reflue urbane					
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015	
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018	
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022	
2013_2022	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018	
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014	

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	10/11/2020
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181	Trattamento acque reflue urbane - Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	delle acque reflue urbane					
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	3/12/2020	
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020	
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021	
2021_2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021	

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**Contratti pubblici (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	23/09/2021
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022

Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	12/03/2020
2021_0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	mercato interno				
--	-----------------	--	--	--	--

Energia (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2044 C-774/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 260 TFUE	19/05/2022
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	14/05/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	19/05/2022

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.				
2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/02/2021
2021_0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/07/2021

Fiscalità e dogane (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2008_2010	Non corretto recepimento della	TAXUD	Violazione diritto	Messa in mora	25/07/2019

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132		dell'Unione	complementare art. 258 TFUE	
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_4075 C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	07/05/2021
2018_2054 C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	23/09/2021
2021_0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio				
--	---	--	--	--	--

Giustizia (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2020_2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021
2021_0268	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_2075	Incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2021

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2022_0106	e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari				
	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**Lavoro e affari sociali (5 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2021_2059	<p>generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE</p> <p>Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI"</p>	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	15/07/2021
2021_4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/09/2021

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**Libera prestazione dei servizi e stabilimento (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Salute (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125 C-197/22	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	11/03/2022
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

Trasporti (9 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare	24/09/2015

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)				art. 258 TFUE	
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	22/10/2015	
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021	
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	03/12/2020	
2020_4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020	
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020	

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	telepedaggio stradale nella Comunità						
2021_2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021		
2022_0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	29/09/2022		
2022_2109	Non completo recepimento della direttiva UE 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022		

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione				
--	--	--	--	--	--

Tutela dei consumatori (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2022_0107	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022

ALL. V**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea**

Aggiornato al 31 dicembre 2022

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

* **N.B.** La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_2243	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	2/12/2021

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	24/01/2018

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	05/09/2019
------------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (20 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	06/04/2022
2013_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018

2

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

	rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche					
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014	
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	06/10/2021	
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	10/11/2020	
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	sentenza Art. 258 TFUE	12/05/2022	
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare Art. 258 TFUE	24/01/2019	
2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	26/07/2019	

3

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	03/12/2020
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	14/05/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	19/05/2022

4

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	03/02/2021
2021_2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	02/02/2022
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
2021_0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/07/2021

5

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (19 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	25/07/2019
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	29/09/2022
2014_4075 C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	07/05/2021

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2018_2054 C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	16/09/2021
2021_0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	15/07/2021
2021_0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	15/07/2021
2021_0271	Mancato recepimento dell'art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021

7

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_0273	<p>società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale</p> <p>Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE</p>	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2021_0274	<p>Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo</p>	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2021_0275	<p>Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari</p>	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

8

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_0449	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	18/07/2021
2021_0451	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_2170	Non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022

9

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2022_0109	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022
2022_0310	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

	regola il servizio prestato dai magistrati onorari				
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	29/09/2022
2020_2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_0268	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_2075	Incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2021

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
2022_0106	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022

MINISTERO DELL'INTERNO (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta	HOME	Mancato recepimento	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	15/07/2021

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2020_4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2021_2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021
2022_2006	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022

14

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

	è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994					

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021
2022_0107	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	23/09/2021
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X - euro 6 diesel	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	2/12/2021

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021
2022_2109	Non completo recepimento della direttiva UE 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015
2013_4199	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020
2021_2059	Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	15/07/2021

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

	1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI"				
2022_0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022

MINISTERO DELLA SALUTE (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	11/03/2022

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017
2018_2044 C-744/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	19/05/2022

MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

2021_4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/09/2021
------------------	--	------	--------------------------------	--------------------------------	------------

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2 infrazioni)
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	3/12/2020

* La procedura 2013/4199 è anche a carico del Ministero del lavoro.

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2 infrazioni)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/12/2022)

**PROCEDURE D'INFRAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA
DI REGIONI E/O DI ENTI LOCALI (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Sentenza Art. 260 TFUE	12/03/2020

<u>ALL.VI</u>	
Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)	
(ottobre - dicembre 2022)	
1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE	
Numero	Oggetto
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 55678	Nuovo prestito Alitalia Inizio indagine formale 28/02/2020
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia Inizio indagine formale 15/11/2019 - decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca Inizio indagine formale 1/03/2021
2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti	
Numero	Oggetto
SA 35843	BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico Data 19/01/2015

SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA 32014 - SA32015 - SA32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP	02/03/2020
SA 32014 - SA32015- SA32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Alitalia	09/09/2021
(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190732038480